

Art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018

Con riferimento ai risparmi accertati sull'utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, solo a seguito della verifica prevista dall'art. 14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell'ambito delle risorse dell'art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21.05.2018. Ciò vale, ovviamente, solo a condizione che l'ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l'accantonamento periodico e non stabile dei risparmi.

Viceversa, i risparmi di straordinario di cui all'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018, derivanti semplicemente dal mancato utilizzo delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste), invece, possono essere utilizzati nell'anno per incrementare le risorse variabili destinate alla contrattazione integrativa, ma non danno luogo ad una riduzione stabile del fondo di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, che, pertanto, nell'anno successivo, dovrà essere ricostituito nel medesimo ammontare.

La riduzione delle risorse per lavoro straordinario nella misura del 3%, prevista dall'art. 14, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, con decorrenza dal 31.3.1999, ha invece indubbiamente carattere di stabilità.